



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1656

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE COTUGNO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 1982 del 21 febbraio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Cotugno, nato a Formia (LT), il 14 febbraio 1972;

PREMESSO che in data 29 ottobre 2020 (prot. 2451/20) è stata acquisita dall'Ufficio Vigilanza Albo *[omissis]*;

PREMESSO che con note del 29 ottobre 2020, del 10 novembre 2020 e del 1° febbraio 2021 (prot. n. 0052446; 0055060 e 0007106) l'Ufficio Vigilanza Albo ha richiesto al *[omissis]* di comunicare se *[omissis]* nei confronti del Sig. Cotugno e, eventualmente, di trasmettere copia *[omissis]*;

PREMESSO che in data 3 febbraio 2021 (prot. n. 0007473), fornendo riscontro ad una richiesta dell'Organismo del 1° febbraio 2021 (prot. n. 0007103) è pervenuto il certificato dei carichi pendenti, alla data del *[omissis]*, riguardante il Sig. Cotugno, a tenore del quale il consulente ha



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

assunto la qualità di imputato in relazione al procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine *[omissis]*;

PREMESSO che con note del 10 novembre 2020 e del 1° febbraio 2021 (prott. n. 0055056 e 0007101) l'Ufficio Vigilanza Albo ha richiesto al Sig. Cotugno, inviando contestualmente la medesima richiesta anche *[omissis]*;

PREMESSO che con note, rispettivamente, del 18 novembre 2020 e del 12 febbraio 2021 (prott. n. 0057260 e 0009682) l'Avv. *[omissis]*, nell'interesse del Sig. Cotugno, ha rappresentato *[omissis]*;

PREMESSO che in data 1° febbraio 2021 (prot. n. 0009065) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso il *[omissis]* nei confronti, tra gli altri, del Sig. Cotugno. Con la medesima nota è stata confermata *[omissis]*;

PREMESSO che con note del 12 febbraio 2021 (prott. n. 0009737; 0009739; 0009741; 0009742; 0009744; 0009746) il *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo *[omissis]*;

PREMESSO che nell'ambito del medesimo riscontro il Tribunale di *[omissis]* ha specificato che *[omissis]*;

PREMESSO che *[omissis]*;

PREMESSO che la sopracitata *[omissis]*, emessa nell'ambito del procedimento penale *[omissis]* nei confronti, tra gli altri, del Sig. Cotugno ha evidenziato, in particolare, che a carico del consulente risultano *[omissis]*:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che *[omissis]*;

PREMESSO che, inoltre, la sopra richiamata *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]* nei confronti, tra gli altri, del Sig. Cotugno, *[omissis]*:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, con lettera del 18 febbraio 2021 (prot. n. 0011179), notificata all'interessato in data 22 febbraio 2021, l'Organismo ha comunicato al Sig. Cotugno l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF:

- in ragione [omissis];
- a seguito [omissis];

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il consulente finanziario non ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, né ha trasmesso deduzioni difensive o altra documentazione a scopo difensivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;



TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati previsti [omissis], per i quali il Sig. Cotugno è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RILEVATO che risulta agli atti, altresì, nei confronti del Sig. Cotugno [omissis], anch'essi reati ritenuti rilevanti per l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF;

RILEVATO che [omissis];

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Cotugno, consistenti [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento cautelare, il consulente non ha presentato deduzioni difensive, né ha trasmesso documentazione a scopo difensivo;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Cotugno, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Cotugno dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Cotugno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Cotugno, nato a Formia (LT), il 14 febbraio 1972, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti